

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Le novità del DL "Ucraina" - DL n. 21/2022
2. Agevolazioni fiscali spese edilizie: il differimento della comunicazione di opzione per sconto in fattura o cessione del credito
3. L'obbligo di iscrizione di autovetture con targa estera in apposito registro

1

### Le novità del DL "Ucraina" - DL n. 21/2022

Per tutti i clienti

In data 21.03.2022 è entrato in vigore il DL n. 21/2022, il quale contiene anche diverse novità di carattere fiscale (tale decreto è scaricabile in Internet al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/SG>). Le disposizioni fiscali di maggior rilievo sono i seguenti:

#### **Il credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica (art. 3)**

È previsto un credito d'imposta del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l'energia delle imprese dotate di un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica del primo trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Il credito è da utilizzare in compensazione mediante F24 entro il 31.12.2022. Il credito non è soggetto a tassazione ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP. Nei limiti del costo sostenuto, questo credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni.

È data la possibilità di cedere il credito una sola volta e per intero. Successive due ulteriori cessioni possono essere fatte a favore di soggetti vigilati. Per poter effettuare la cessione del

credito è obbligatorio apporre il visto di conformità da parte di un soggetto a ciò autorizzato. Sono escluse da questa agevolazione le imprese di forte consumo elettrico, in quanto queste possono applicare un apposito credito d'imposta. Le modalità applicative di questo credito d'imposta devono essere ancora rese note; appena queste saranno pubblicate, e partendo dal presupposto che ai fini di poter usufruire di questo credito bisognerà inviare un'istanza telematica, vi informeremo ulteriormente a riguardo.

#### **Il credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale (art. 4)**

È previsto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale (non per uso termoelettrico) nel secondo trimestre dell'anno 2022. Condizione per la spettanza di questo credito è che i prezzi di riferimento del mercato infra-giornaliero (MI-GAS), calcolati come media, del primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% dei prezzi del medesimo trimestre 2019. Il credito è da utilizzare in compensazione mediante F24 entro il 31.12.2022. Il credito non è soggetto a tassazione ai fini dell'imposta sui redditi e ai fini dell'IRAP. Nei limiti del costo sostenuto, questo credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni.

È data la possibilità di cedere il credito una sola volta e per intero. Successive due ulteriori cessioni possono essere fatte a favore di soggetti vigilati. Per poter effettuare la cessione del credito è obbligatorio apporre il visto di conformità da parte di un soggetto a ciò autorizzato. Sono escluse da questa agevolazione le imprese a forte consumo di gas, in quanto queste possono applicare un apposito credito d'imposta! Le modalità applicative di questo credito d'imposta devono essere ancora rese note; appena queste saranno pubblicate, e partendo dal presupposto che ai fini di poter usufruire di questo credito bisognerà inviare un'istanza telematica, vi informeremo ulteriormente a riguardo.

#### **Il credito d'imposta a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas – Incremento (artt. 5 e 9)**

Il credito d'imposta per le imprese energivore (art. 4 DL17/2020) è aumentato dal 20% al 25%, e per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 DL 17/2022) dal 15% al 20%. Il credito è da utilizzare in compensazione mediante F24 entro il 31.12.2022. È data la possibilità di cedere il credito una sola volta e per intero. Successive due ulteriori cessioni possono essere fatte a favore di soggetti vigilati (in generale alle banche). Per poter effettuare la cessione del credito è obbligatorio apporre il visto di conformità da parte di un soggetto a ciò autorizzato. Le modalità applicative di questo credito d'imposta devono essere ancora rese note; appena queste saranno pubblicate, e partendo dal presupposto che ai fini di poter usufruire di questo credito bisognerà inviare un'istanza telematica, vi informeremo ulteriormente a riguardo.

#### **Il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca (art. 18)**

Alle imprese con attività agricola e della pesca spetta un credito d'imposta del 20% per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività. Dati di riferimento per la spesa sostenuta sono le fatture d'acquisto del primo trimestre 2022. Il credito è da utilizzare in compensazione mediante F24 entro il 31.12.2022. Il credito non è soggetto a tassazione ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP.

È data la possibilità di cedere il credito una sola volta e per intero. Successive due ulteriori cessioni possono essere fatte a favore di soggetti vigilati. Per poter effettuare la cessione del credito è obbligatorio apporre il visto di conformità da parte di un soggetto a ciò autorizzato. Le modalità applicative di questo credito d'imposta devono essere ancora rese note; appena queste saranno pubblicate, e partendo dal presupposto che ai fini di poter usufruire di questo credito bisognerà inviare un'istanza telematica, vi informeremo ulteriormente a riguardo.

### **Il credito d'imposta sull'IMU versata per il settore turistico (art. 22)**

Alle imprese turistico-ricettive spetta un credito d'imposta del 50% della seconda rata IMU versata nell'anno 2021, qualora fossero esonerate dalla prima. I requisiti per ottenere il credito sono i seguenti:

- l'impresa deve svolgere attività turistico-ricettiva, attività agrituristica, attività nel comparto fieristico e congressuale e complessi termali e parchi tematici;
- gli immobili devono essere accatastati nella categoria catastale D/2, l'attività ricettiva deve essere svolta in detto immobile ed il proprietario deve svolgere detta attività;
- diminuzione del fatturato dall'attività ricettiva del 50% nel secondo trimestre 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante F24 e senza l'applicazione dei limiti annui alle compensazioni. Il credito d'imposta non è tassato ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP ed è considerato aiuto di stato. Le modalità applicative di questo credito d'imposta devono essere ancora rese note; appena queste saranno pubblicate, e partendo dal presupposto che ai fini di poter usufruire di questo credito bisognerà inviare un'istanza telematica, vi informeremo ulteriormente a riguardo.

Nella Regione Trentino - Alto Adige la potestà legislativa primaria in materia di imposta comunale sugli immobili spetta alle rispettive Provincie; di conseguenza tale disposizione statale non è ivi applicabile, salvo che le Provincie decidano di emanare una disposizione analoga, che comunque auspichiamo.

### **Buoni benzina – non imponibilità in capo al dipendente fino a Euro 200 per il 2022**

Nello specifico, l'articolo 2, comma 1, D.L. 21/2022 prevede che "per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di Euro 200,00 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

In sostanza, il legislatore esclude da tassazione IRPEF, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.

Dal dato letterale della norma emerge che:

- la misura è limitata ai buoni ceduti gratuitamente ai dipendenti nell'anno 2022;
- la soglia oltre la quale i buoni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente come fringe-benefit è di Euro 200,00 per ciascun lavoratore dipendente.

Questa disposizione di carattere speciale e transitorio, dunque, opera sullo stesso piano della disposizione "ordinaria" ex ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 Tuir secondo la quale "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a Euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

Le due disposizioni non dovrebbero interferire tra di loro. Infatti, da una lettura sistematica delle due norme sembrerebbe che il lavoratore dipendente, limitatamente all'anno 2022, goda di due plafond:

- l'uno di un importo pari a Euro 200,00 valevole solo per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex articolo 2, D.L. 21/2022;
- l'altro di un importo pari a Euro 258,23 ex articolo 51, comma 3, Tuir, per la generalità delle erogazioni fatte ai dipendenti.

Quindi, la cessione a titolo gratuito dei buoni carburante da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a consumare esclusivamente tale plafond specifico, così che si abbia una esenzione doppia di Euro 200 esentasse per buoni benzina e di altre erogazioni esentasse per Euro 258,23. Dal punto di vista del datore di lavoro non si ravvisano criticità in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto dei buoni carburante; infatti, tali costi dovrebbero rientrare tra quelli relativi al personale dipendente ex articolo 95, Tuir.

## **2 Agevolazioni fiscali spese edilizie: il differimento della comunicazione di opzione per sconto in fattura o cessione del credito**

Per tutti i clienti

---

I contribuenti che, nel corso del 2021, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli Interventi che beneficiano del superbonus del 110% o degli ulteriori interventi elencati dall'art.121, comma 2, DL 34/2020, potranno optare – in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi con proprie imposte – per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito (in genere ad una banca) relativo a tali detrazioni, inviando telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione entro il 29 aprile 2022.

Si ricorda che le detrazioni "edilizie" per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono:

- della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 16-bis, comma 1, TUIR (con esclusione del bonus mobili);
- della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici c.d. "ecobonus" - di cui all'art. 14, DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020;
- della detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 16, comma 1-bis - 1-septies, DL 63/2013 (c.d. "sisma bonus"), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del DL 34/2020;
- della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate 90%");

In proposito, con specifico riguardo all'individuazione del momento di sostenimento delle spese, si ricorda che:

- se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento andrà individuato in base al principio di cassa. In tal caso ciò che rileverà è il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa;
- se, invece, le spese sono state sostenute nell'esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento andrà individuato avendo riguardo al principio di competenza economica.

La comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, a seconda dei casi, potrà essere inviata telematicamente:

- dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/98;
- dall'amministratore di condominio (o in assenza di tale figura da un condomino), direttamente o tramite intermediari di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/98;
- dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità in caso di interventi per i quali risulta possibile accedere al superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

Si consiglia di capire con la propria banca se accettano ancora nuove pratiche di cessione del credito visto che parecchie banche hanno già esaurito il loro plafond di cessioni relative al 2021 e/o non accettano più nuovi invii di documenti in relazione alle cessioni che si riferiscono all'anno 2021, con conseguente necessità di inserimento di tali detrazioni in Unico/730, con rischio di perdere 1/10 ossia 1/5 di agevolazione in caso di mancanza di imposte proprie, e cercando di effettuare una cessione del credito alle banche una volta effettuato l'invio di Unico/730 2022 per il 2021; pertanto si consiglia di prenotare anche già tale eventuale successiva cessione del credito sin da subito presso la propria banca

**3****L'obbligo di iscrizione di autovetture con targa estera in apposito registro**

Per tutti i clienti

---

A partire dal 21 marzo 2022 tutte le auto con targa estera che circolano in Italia dovranno essere registrate al registro "Reve" (Pubblico registro dei veicoli esteri), come previsto dalla Legge n. 238/2021 che modifica anche l'articolo 93 del Codice della Strada. Tutti tipi di veicoli immatricolati all'estero che circolano in Italia, ovvero autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che circolano con targa estera sul territorio italiano devono essere iscritti al Reve e dunque tutti i cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, in un anno solare. L'utilizzo dovrà comunque essere comprovato da un documento di data certa (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato ecc.) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell'utilizzo; tale obbligo era già a carico di chi utilizzava il mezzo da parecchi anni.

La registrazione al Reve dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto - a qualsiasi titolo - del veicolo con targa estera e l'obbligo è a carico dell'intestatario del mezzo, anche se si consiglia anche per chi è il locatario/comodatario di attivarsi in tal senso visto che in sede di controllo stradale l'utilizzo del mezzo potrebbe venire inibito dalle forze dell'ordine. Esclusioni da tale obbligo:

- a) i cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero;
- c) il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) i familiari conviventi all'estero del personale indicato ai punti b) e c);
- e) i conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Vanno anche annotate al Reve la fine di disponibilità del mezzo, la variazione di residenza/sede dell'intestatario del mezzo, ecc. Le registrazioni al Reve possono essere fatte fisicamente allo sportello degli uffici PRA (previa prenotazione) o in uno degli uffici che aderiscono allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), tipicamente le sedi Acì <https://reve.aci.it/home> e le agenzie pratiche auto. Alleghiamo il link per le informazioni a dettaglio e in fondo anche la possibilità di fissare un appuntamento online a riguardo

<https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/registro-dei-veicoli-esteri-reve.html>.

A seguito della registrazione dell'istanza presentata, verrà rilasciata un'attestazione che dovrà essere esibita secondo quanto disciplinato dall'art 93-bis del Codice della strada in sede di controlli. L'attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR-code che consentirà la verifica dei dati riportati sull'attestazione.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

